

STATUTO

A.N.I.E.D.

(Associazione Nazionale Infermieri in Endocrinologia e Diabetologia)

Art. 1

Costituzione, denominazione e sede

- △ È costituita l'Associazione di promozione sociale senza fine di lucro denominata A.N.I.E.D. (Associazione Nazionale Infermieri in Endocrinologia e Diabetologia) con sede in Torino; il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune.
- △ Essa, con delibera del Consiglio Direttivo, può istituire sedi secondarie, uffici e succursali altrove sia in Italia che all'estero.
- △ Durata dell'associazione illimitata ed essa potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria con la maggioranza prevista all'art. 8 del presente statuto.

Art. 2

Scopi e finalità

- △ L'Associazione è apartitica, è aconfessionale, ha una struttura democratica, è senza scopo di lucro ed ispirandosi ai principi della solidarietà sociale si prefigge come scopo la promozione dello sviluppo professionale degli infermieri in campo endocrino-metabolico per migliorare l'assistenza della persona e più in generale contribuire ad elevare la qualità di vita dell'uomo, come individuo e come collettività.
- △ L'Associazione ispirandosi ai principi della solidarietà umana si prefigge come scopo di attivare:
 - a) produzione, pubblicazione e diffusione di materiale informativo sia di carattere scientifico che documentale;
 - b) organizzazione di convegni di studio, seminari, corsi di aggiornamento e di formazione professionale connessi ai propri scopi associativi;
 - c) realizzazione di studi e ricerche relativi ai processi di innovazione tecnologica, organizzativa e professionale nel campo sanitario;
 - d) organizzazione e tenuta del centro di documentazione e raccolta di materiale informativo specialistico;
 - e) consulenza e collaborazione assistenziale ad enti, istituzioni sanitarie e società scientifiche.
- △ L'Associazione pone come premessa centrale della sua attività la tutela della dignità di ogni persona, qualunque sia la sua razza, religione, opinione politica ed agisce allo scopo di garantire il rispetto reale di tale dignità. In particolare per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone con la sua attività di formazione promuovere una crescita professionale dei propri soci.
- △ A tale proposito, l'Associazione intende:
 - Promuovere, attuare e contribuire allo sviluppo ed alla formazione culturale sociale degli infermieri che lavorano in campo endocrino-metabolico, con particolare attenzione ai:
 - a) convegni nazionali e regionali;
 - b) convegni di studio, seminari e dibattiti;

REP. 5255
RACC. 6371
ALLEGATO A AL N. N.

c) conferenze, tavole rotonde, films, pubblicazioni di aggiornamento culturale e scientifico, ogni altro mezzo utile a raggiungere i fini dell'Associazione.

- ▲ Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai propri soci, da volontari o da professionisti.

E' vietato svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate ad eccezione di quelle direttamente connesse.

E' fatto obbligo di impiegare gli utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 3

Risorse economiche

- ▲ L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
- a) quote associative
 - b) contributi degli aderenti
 - c) contributi privati
 - d) contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche, finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti
 - e) donazioni e lasciti testamentari
 - f) rimborsi derivanti da convenzioni
 - g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali
- ▲ L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° novembre e il 31 ottobre di ogni anno.
Al termine di ogni esercizio, entro il 31 di gennaio Il Consiglio direttivo redige il rendiconto annuale ed il bilancio preventivo e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro il mese di febbraio.

Art. 4

Soci

- ▲ L'Associazione è costituita da:
- a- Soci fondatori: infermieri ed altri operatori sociali e sanitari che per la loro attività di lavoro e studio condividono i fini associativi e che compaiono nell'atto costitutivo;
 - b- Soci ordinari: infermieri ed altri operatori sociali e sanitari che per la loro attività di lavoro e studio condividono i fini associativi;

Sia i Soci fondatori che i soci ordinari sono elettori e membri eleggibili.

I Soci fondatori e ordinari sono tenuti al pagamento della quota associativa annuale, il cui importo è fissato ogni anno dal Consiglio Direttivo.

Si cessa di essere Socio Ordinario a seguito di:

- comunicazione a mezzo di lettera inviata alla scadenza del periodo relativo alla quota associativa regolarmente pagata,
- in caso di morosità del pagamento della quota associativa annuale per 2 anni di seguito, per decisione del Consiglio Direttivo a seguito di comportamenti contrari alle norme deontologiche professionali o alle leggi dello stato.

- ▲ Il numero dei soci è illimitato. Sono soci i fondatori e tutte le persone fisiche che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.

E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'associazione salvo quanto previsto da norme vigenti. I Soci che prestino attività lavorativa, per la realizzazione dei corsi o della attività connesse, potranno essere assunti regolarmente o con contratto a progetto o se il periodo è breve con prestazioni occasionali con ritenuta d'acconto o accessorie.

- ▲ Fatta eccezione per il primo, il Consiglio Direttivo è composto da sette membri che vengono eletti dall'Assemblea dei Soci tra i soci fondatori e quelli ordinari.
I componenti del Consiglio Direttivo vengono eletti tra i Soci Fondatori e quelli Ordinari che si presentano come candidati fino ad un'ora prima dell'apertura del seggio elettorale, accettandone preventivamente la carica.
I nominativi dei candidati vengono resi pubblici attraverso l'affissione di una lista posta presso i locali del seggio elettorale.
La scheda deve essere contrassegnata con il timbro dell'Associazione e firmata dal presidente del seggio. La votazione è segreta e lo scrutinio viene espletato da una Commissione Elettorale nominata dal Consiglio Direttivo.
- ▲ La commissione elettorale si compone di un Presidente e di due scrutatori.
Il voto si esprime scrivendo con una penna i nominativi dei candidati prescelti.
Possono essere espresse fino a sette preferenze per i restanti componenti il Consiglio Direttivo.
Hanno diritto di voto tutti i Soci Fondatori e quelli Ordinari in regola con il pagamento della quota associativa annuale.
Terminate le operazioni di voto, il Presidente e gli scrutatori procedono:
 - allo spoglio delle schede annotando i voti validi assegnati ad ogni candidato,
 - al conteggio finale, stilando la graduatoria finale.
- ▲ Il Presidente del seggio, al termine delle operazioni di scrutinio, redige il verbale che deve essere sottoscritto congiuntamente agli scrutatori. Il Presidente del seggio proclama immediatamente il risultato.
- ▲ Il Consiglio direttivo, mediante deliberazione, può conferire, a persone con particolari meriti, l'adesione associativa onoraria.
I Soci onorari cessano di essere tali a seguito di deliberazioni del Consiglio Direttivo o comunque per comportamenti contrari alle leggi dello stato.

Art.5

Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

- ▲ L'ammissione a socio, deliberata dal Consiglio direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati.
- ▲ Il Consiglio direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa stabilita e deliberata annualmente dall'Assemblea in seduta ordinaria.
- ▲ Sull'eventuale reiezione di domanda, sempre motivata, si pronuncia anche l'Assemblea.
- ▲ La qualifica di socio si perde:
 - a) per recesso
 - b) per mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi, trascorsi due mesi dall'eventuale sollecito
 - c) per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione
 - d) per persistenti violazioni degli obblighi statutari

L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio direttivo con comunicazione scritta effettuata al socio; lo stesso entro 15 gg dal ricevimento della comunicazione può presentare ricorso in 'Assemblea, la quale si esprimerà in merito, definitivamente.

- △ Il socio receduto, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.
- △ Le quote sono intrasmissibili e non rivalutabili. Il valore della quota annuale è definito annualmente dal Consiglio direttivo in sede di approvazione del rendiconto e del bilancio preventivo.

Art. 6

Doveri e diritti degli associati

- △ I soci hanno uguali diritti ed uguali doveri.
I soci sono obbligati:
 - a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi
 - b) a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione
 - c) a versare la quota associativa di cui al precedente articolo
- △ I soci hanno diritto:
 - a) a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione
 - b) a partecipare all'Assemblea con diritto di voto
 - c) ad accedere alle cariche associative

Art. 7

Organi dell'Associazione

- △ Sono organi dell'Associazione:
 - a) L'assemblea dei soci
 - b) Il Consiglio direttivo
 - c) Il Presidente

Art. 8

L'Assemblea

- △ L'Assemblea è composta da tutti i soci e può essere ordinaria e straordinaria
Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta.
Ogni socio non può ricevere più di due deleghe.
- △ L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed inoltre:
 - a) approva il bilancio preventivo e consuntivo relativamente ad ogni esercizio
 - b) nomina i componenti del Consiglio direttivo
 - c) delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni
 - d) stabilisce l'entità della quota associativa annuale
 - e) delibera l'esclusione dei soci dell'Associazione
 - f) si esprime sulle reiezione di domande di ammissione o di esclusione degli associati

- ▲ L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo entro il 28/02 di ciascun anno ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri del Consiglio direttivo, o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.
- ▲ L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, sullo scioglimento anticipato e sulla devoluzione del patrimonio.
- ▲ L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Consiglio direttivo o, in sua assenza, dal Vicepresidente e in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio direttivo eletto dai presenti.
Le convocazioni devono essere effettuate mediante affissione nella bacheca dell'Associazione e via e-mail ai singoli soci. In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci e l'intero Consiglio direttivo.
- ▲ L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.
- ▲ L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima ed in seconda convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci.
- ▲ Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezione fatta per la deliberazione riguardante l'eventuale scioglimento anticipato dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo che deve essere adottato con la presenza ed il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 9

Il Consiglio direttivo

- ▲ Il Consiglio direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a undici nominati dall'assemblea dei soci.
Il primo Consiglio direttivo è nominato con l'atto costitutivo.
I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica quattro anni e sono rieleggibili.
Possono fare parte del Consiglio, esclusivamente gli associati.
- ▲ Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.
- ▲ Il Consiglio Direttivo si riunisce su richiesta del Presidente o su richiesta di un quarto dei componenti. La riunione potrà avvenire anche in teleconferenza.
- ▲ Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono partecipare i Presidenti Onorari con funzioni consultive.
- ▲ Nel caso in cui per dimissioni o altra causa, uno dei componenti del Consiglio decada dall'incarico, il Consiglio direttivo può provvedere alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. Nel caso decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.
- ▲ Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell'Associazione, ed in genere ogni atto contenente un'attribuzione o una diminuzione del patrimonio

dell'Associazione; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio Direttivo. In caso di mancata nomina del Tesoriere, le funzioni sono attribuite al Segretario.

- △ Il Segretario ha il compito di tenere aggiornati il libro degli associati, il libro verbali del Consiglio direttivo e dell'Assemblea dei soci; predisporre la bozza del bilancio preventivo e del rendiconto finanziario, in collaborazione con il Tesoriere.
- △ Al Consiglio direttivo aspetta di:
 - a) curare l'esecuzione della deliberazione dell'Assemblea
 - b) definire il bilancio preventivo e consuntivo relativo ad ogni esercizio
 - c) nominare il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere
 - d) deliberare sulle domande di nuove adesioni
 - e) decidere su eventuali esclusioni di soci
 - f) fissare la quota associativa
 - g) istituire sedi secondarie, uffici e succursali;
 - h) provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci
 - i) definire le attività istituzionali annue da intraprendere
- △ Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vicepresidente, e in assenza di entrambi dal membro più anziano.
- △ Il Consiglio direttivo è convocato di regola ogni trimestre e ogni qualvolta il Presidente, o in sua vece il vicepresidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. La convocazione viene effettuata mediante affissione in bacheca e mediante e-mail.
- △ I verbali di ogni adunanza del Consiglio direttivo, redatti a cura del segretario della riunione e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati gli atti.

Art. 10

Il Presidente

- △ Il Presidente, nominato dal Consiglio direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci.
- △ Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. E' pertanto il legale rappresentante dell'Associazione. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente, anch'esso nominato dal Consiglio direttivo.
- △ Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo e in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva.
- △ Il Presidente e/o il Segretario per delega firmano gli atti deliberativi dell'Associazione
In particolare:
 - a- rappresenta legalmente l'Associazione di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa, di fronte a terzi e in giudizio;
 - b- presiede l'Ufficio di Presidenza e il Consiglio Direttivo;
 - e- rappresenta ufficialmente l'Associazione nei confronti delle istituzioni nazionali e con il Responsabile delle Relazioni con l'estero nei confronti delle Associazioni Europea e Mondiale;

- d- è garante della corretta amministrazione;
- e- adotta provvedimenti con carattere di urgenza, presentandoli per la ratifica alla seduta successiva del Consiglio Direttivo.

Art.11

Soci onorari

- △ Su proposta del Consiglio direttivo, l'Assemblea Ordinaria potrà procedere alla nomina di Soci onorari, scelti tra personalità di grande prestigio che abbiano contribuito all'affermazione e/o allo sviluppo dell'Associazione.
- △ I Soci onorari hanno tutti i diritti e tutti i doveri degli altri soci dell'Associazione e possono essere incaricati dall'Assemblea per svolgere compiti di rappresentanza e di eventuali contatti con enti e soggetti esterni.

Art.12


Il Revisore dei Conti

- △ Qualora se ne ravvisi la necessità o sia previsto per legge, su proposta del Consiglio Direttivo, l'Assemblea elegge (*se il Revisore è scelto tra i soci, oppure*) nomina (*se il Revisore è esterno all'associazione*) il Revisore dei conti.
- △ Non può essere eletto Revisore contabile un membro del Consiglio Direttivo.
- △ Il Revisore dei Conti dura in carica quattro anni.
- △ Il Revisore dei conti controlla l'amministrazione dell'Associazione, può assistere alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo senza diritto di voto, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e certifica la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze delle scritture contabili.

Art.13

Il Collegio dei Probiviri

- △ Qualora si reputi necessario, viene istituito da parte dell'Assemblea il Collegio dei Probiviri, che arbitra in modo inappellabile circa le vertenze sorte nell'ambito dell'Associazione a) fra l'Associazione e i soci, b) fra gli Organi dell'Associazione o fra essi con l'Associazione o con i soci, c) fra i soci stessi, proponendo al Consiglio Direttivo gli eventuali provvedimenti disciplinari.
- △ Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti dall'Assemblea tra gli associati che non fanno parte né del Consiglio Direttivo né come Revisore dei Conti. I Probiviri durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
- △ Il Collegio dei Probiviri elegge al suo interno un Presidente, che convoca e presiede i lavori del collegio. In assenza del Presidente, il Collegio è presieduto dal membro più anziano di età.
- △ Il Collegio dei Probiviri si riunisce su richiesta di almeno due componenti del Consiglio Direttivo, oppure cinque associati o di un associato interessato alla vertenza.



- ▲ Le riunioni del Collegio dei Probiviri sono valide purché siano presenti almeno due dei suoi componenti.

Art.14

Norma finale

- ▲ In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio verrà devoluto ad altre associazioni operanti in identico o analogo settore o a fini di pubblica utilità come previsto delle norme vigenti.

Art. 15

Rinvio

- ▲ Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al codice civile e ad altre norme di legge vigenti in materia di associazioni.

VISTO PER INSERZIONE

Torino, 8 settembre 2016

Bruno Nab

A large, stylized handwritten signature in black ink, overlapping a circular official stamp. The signature appears to be 'Bruno Nab'.

